

## QUESITI

---

**GAIA CANESCHI**

### **Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?**

È noto come il processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio “circuito giudiziario” parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, possa avere pesanti ripercussioni negative sia sullo svolgimento del processo, sia sulla vita del soggetto che vi sia sottoposto. Non soltanto, infatti, possono aversi indebite interferenze sulla formazione del convincimento del giudice, nonché sulla libertà da condizionamenti delle parti e dei testimoni, ma possono prodursi anche devastanti (e difficilmente rimediabili) effetti sulla vita personale e sulla reputazione dell'imputato, considerato non colpevole solo dall'autorità giudiziaria, ma soggetto invece a frettolose “sentenze” di condanna mediatica. Occorre allora domandarsi se, nell'ambito del canone della presunzione costituzionale di innocenza, non possa e non debba oggi essere individuato un profilo di garanzia ulteriore rispetto alla tradizionale declinazione del principio in ambito giudiziario, che tuteli l'imputato dai riverberi negativi prodotti dai riferimenti anticipati in pubblico alla sua colpevolezza. L'ormai ineludibile attuazione della Direttiva UE 343/2016 potrebbe essere una valida occasione per rimeditare - anche in chiave sanzionatoria - il sistema dell'informazione giudiziaria.

*Mediatic criminal proceeding and presumption of innocence: towards an extension of the guarantee?*

*The mediatic criminal proceeding, grown as a parallel “judiciary circuit” aside the ordinary criminal one, may have severe negative aftermath both on the development of the proceeding and on the life of the person undergoing it. Indeed, not only there can be undue interferences on the judge's evaluation and on the parts and witnesses' freedom from influences, but also there can be devastating (and hardly remediable) effects on the personal life and reputation of the defendant, that is considered not guilty only by the judicial authority, while is subject to hasty “judgments” of mediatic conviction. It must then be analyzed if, in the context of the constitutional principle of the presumption of innocence, a further aspect of guarantee can and should be today identified, beyond the traditional application of the principle in the judiciary ambit, protecting the defendant from the negative consequences deriving from anticipated references in public to his guiltiness. The now unavoidable implementation of the EU Directive 343/2016 could be a good occasion to rethink - also from the sanctioning standpoint - the judiciary information system.*

**SOMMARIO:** 1. I rischi di un'informazione giudiziaria distorta. - 2. Gli effetti processuali ed extraprocessuali del processo penale mediatico. - 3. Verso un'estensione dell'art. 27 comma 2 della Costituzione. - 4. Lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Dir. (UE) 343/2016: un'occasione mancata? - 5. Rimedi e prospettive.

1. *I rischi di un'informazione giudiziaria distorta.* - Un fenomeno in continuo divenire, difficilmente imbrigliabile entro i confini di una categoria dogmatica, è quello del c.d. “processo penale mediatico”, espressione mediante la quale si suole definire ormai comunemente differenti situazioni accomunate dall'intersezione tra giustizia penale e *media*.

Nell'attuale contesto, osservando il rapporto tra processo penale e informazione giudiziaria ed il reticolo di problemi che si addensa intorno ad esso, si

ha l'impressione che la difficoltà principale risieda nell'individuare un corretto bilanciamento tra esigenze del tutto divergenti<sup>1</sup>. Da un lato, le tutele connesse all'informazione giudiziaria (tanto a livello nazionale dall'art. 21 Cost., quanto a livello sovranazionale dall'art. 10 C.E.D.U., ma anche dall'art. 11 Carta dir. fond. UE), ossia la libertà di espressione quale pietra angolare della democrazia<sup>2</sup>; dall'altro lato, i diritti individuali all'onore e alla reputazione, alla riservatezza, alla vita privata, ma anche all'equo processo e - non da ultimo - il riconoscimento della presunzione di innocenza.

Nonostante la sensibilità che sembra ispirare le indicazioni che provengono dal Consiglio d'Europa<sup>3</sup> e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo<sup>4</sup>, che sottolineano il doveroso rispetto della presunzione di innocenza e la configu-

---

\* Il lavoro - ampliato e corredato di note - riproduce l'intervento svolto in occasione del Convegno "Problemi del processo penale mediatico", organizzato dall'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale, in data 10 settembre 2021.

<sup>1</sup> Così MANES, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediale*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 3, 114, che richiama le parole di CARNELUTTI, *Le miserie del processo penale*, Roma, 1957, 46, secondo cui «[...] il processo medesimo è una tortura. Fino ad un certo punto [...] non si può farne a meno; ma la cosiddetta civiltà moderna ha esasperato in modo inverosimile e insopportabile questa triste conseguenza del processo. L'uomo, quando è sospettato di un delitto, è dato *ad bestias*, come si diceva una volta dei condannati dati in pasto alle fiere [...]. L'articolo della Costituzione, che si illude di garantire l'incolumità dell'imputato, è praticamente inconciliabile con quell'altro, che sancisce la libertà di stampa. Appena sorto il sospetto, l'imputato, la sua famiglia, la sua casa, il suo lavoro sono inquisiti, perquisiti, denudati alla presenza di tutto il mondo».

<sup>2</sup> Sul tema, v. PALADIN, *Problemi e vicende della libertà di informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in *La libertà di informazione*, a cura di Paladin, Torino, 1979, 10 ss.; BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, 434.

<sup>3</sup> A partire dalla Racc. (2003) 13 adottata il 10 luglio 2003 da Consiglio d'Europa, contenente *Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali*, nonché dalla Risoluzione n. 1165/1998 adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al cui punto 12 - significativamente - si legge che il diritto alla riservatezza riconosciuto dall'art. 8 C.E.D.U. tutela l'individuo nei confronti di interferenze recate non solo da pubbliche autorità, ma anche da persone e istituzioni private, inclusi i *mass media*.

<sup>4</sup> La Corte europea dei diritti dell'uomo ha adottato la nota definizione della stampa come "cane da guardia" della democrazia (Corte EDU, 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito), ma al contempo ha reiteratamente affermato che l'attività di informazione debba essere svolta nel rispetto della presunzione di innocenza: Corte EDU, 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c. Francia, § 38; Corte EDU, 27 marzo 1997, Worm c. Austria, § 50. Diffusamente sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, v. CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 3, 37. Analizza la dimensione extraprocessuale della presunzione di innocenza nell'elaborazione della Corte europea dei diritti dell'uomo PAULESU, *La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Balsamo - Kostoris, Torino, 2008, 125 ss.

rano come limite alla libertà di stampa, la libertà di espressione nel campo dell'informazione giudiziaria incontra invero limiti molto tenui.

Occorre tuttavia tracciare una rigorosa distinzione.

Da una parte vi è l'informazione giudiziaria in senso stretto, la c.d. pubblicità mediata<sup>5</sup>, che, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, costituisce una rappresentazione della vicenda processuale, che avviene – di norma e con ampi margini di miglioramento<sup>6</sup> – in conformità all'esercizio legittimo e socialmente utile di un diritto costituzionalmente garantito, che è il diritto di cronaca.

Altro è il processo penale mediatico, inteso come un circuito giudiziario parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che si risolve nella celebrazione del processo sui mezzi di informazione attraverso l'imitazione (poco

---

<sup>5</sup> Per la ricostruzione della disciplina è fondamentale GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, II ed., Milano, 1989.

<sup>6</sup> Sinteticamente, si può dire che l'aspetto patologico dell'informazione giudiziaria risiede nell'indebita divulgazione che frequentemente viene fatta di materiale d'indagine coperto da segreto, in spregio alle norme processuali ed in assenza di effettive e dissuasive sanzioni. Sul piano legislativo, sarebbe auspicabile un ripensamento dell'attuale disciplina, soprattutto in una prospettiva di più chiara separazione tra ciò che deve rimanere segreto e ciò che può essere divulgato: in questo senso, v. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, in *Leg. pen.*, 17 settembre 2018, 10-11, consultabile all'indirizzo internet [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu). Effettivamente, sembra condivisibile l'idea di rimarcare l'area coperta dal segreto: oltre agli atti di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero e gli atti di richiesta e autorizzazione con finalità investigative (art. 329 c.p.p., così come revisionato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216), si potrebbe prevedere che anche la richiesta di misura cautelare e l'ordinanza cautelare prima della sua esecuzione o notificazione restino coperte dal segreto. Sarebbe poi opportuno scegliere il regime che devono seguire gli atti che o per il loro collegamento con le indagini (iscrizione della notizia di reato, informativa di polizia giudiziaria) o per la loro carica in qualche misura "stigmatizzante" (informazione di garanzia) potrebbe essere opportuno includere nell'area degli atti riservati. D'altra parte, sarebbe auspicabile la rimozione dei limiti imposti al diritto di cronaca per gli atti non più segreti: sarebbe cioè opportuno abbandonare la distinzione – operata dall'art. 114 c.p.p. – tra atto (non pubblicabile) e contenuto (pubblicabile). Del resto, una norma che ritiene lecita la pubblicazione di un atto se si omette di usare i caporali e sostituisce alcune parole con i rispettivi sinonimi, mentre la considera illecita se riporta un virgolettato, non coglie nel segno della tutela che vorrebbe apprestare, anzi, si presta ad ambiguità. Tale distinzione è considerata semplicistica da ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 3, 56.

Anche sul fronte delle sanzioni, una rapida rassegna giurisprudenziale restituisce l'immagine di una applicazione limitatissima di condanne per i reati (artt. 326, 379-bis e 684 c.p.) che possono configurarsi di fronte alla violazione degli obblighi di segretezza in fase di indagini o dei divieti di pubblicazione, lasciando dunque trasparire una diffusa tolleranza dell'illecito: cfr. BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 3, 59 ss.

fedele all'originale) della dinamica processuale e che è indirizzata ad un fine analogo: ricostruire il fatto e, ancora di più, attribuire responsabilità<sup>7</sup>.

La distinzione operata non risponde a velleità classificatorie, ma si propone di tenere rigorosamente separato un imprescindibile strumento di democrazia - la pubblicità nell'amministrazione della giustizia<sup>8</sup> - dal ruolo di supplenza giudiziaria che i *media* (o più spesso soggetti nemmeno appartenenti agli albi professionali dei giornalisti) si sono auto-attribuiti, per rispondere all'atavico bisogno di giustizia (una giustizia tempestiva, benché sommaria) avvertito dalla collettività dinanzi al crimine.

È bene allora chiarire fin dalle premesse che oggetto della presente analisi critica è, senza dubbio, il secondo fenomeno, non il primo. Nessuno dubita, infatti, dell'effettiva rilevanza e legittimità di un'informazione giudiziaria puntuale, obiettiva e continentale, che concorra appunto a realizzare quel canone di pubblicità su cui il nostro processo penale si fonda. Ma ben altro rispetto ad essa è la fenomenologia del processo penale mediatico: un accertamento sommario, sovente concentrato sulle primissime attività investigative, celebrato in televisione o nei *social network* alla presenza degli esperti di turno (criminologi, periti, *etc.*), nonché delle parti del processo medesimo (persone informate sui fatti, avvocati, ma anche magistrati), che spesso cedono alla narcisistica tentazione di fornire la propria versione.

È nell'ambito del processo penale mediatico che si assiste ad un inarrestabile mutamento di funzione della comunicazione, che da informativa diviene formativa<sup>9</sup>. Non si vuole più mettere al corrente il pubblico di ciò che accade nel processo penale, bensì l'obiettivo è quello di prendere posizione sul merito del processo stesso ed indurre ad un'analoga presa di posizione l'opinione pubblica, influenzandone il giudizio. Dal nobile proposito di facilitare il controllo della collettività sull'amministrazione della giustizia si è passati all'elevare quella stessa collettività a giudice, il che rappresenta un'evidente

---

<sup>7</sup> La fenomenologia del c.d. "processo penale mediatico" è oggetto di numerosi contributi: v., *ex multis*, GIOSTRA, voce *Processo penale mediatico*, in *Enc. dir., Annali*, X, 2017, 646 ss.

<sup>8</sup> Cfr. GROSSO, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, in *Pol. dir.*, 1990, 77; nonché GIOSTRA, *I rapporti tra giustizia penale e informazione nell'ottica delle valutazioni costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1984, 1294.

<sup>9</sup> Così VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, in *Leg. pen.*, 19 ottobre 2020, consultabile all'indirizzo internet [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu).

patologia, senza dubbio connotata da stretti legami con il non meno infelice fenomeno del populismo penale e politico<sup>10</sup>.

Non c'è dubbio, infatti, che il processo mediatico, ponendosi quale alternativa (più rapida, pertanto percepita come più efficiente) rispetto al processo ordinario, sebbene come segnalato di quest'ultimo sia una distorsione<sup>11</sup>, potrà alla lunga erodere la fiducia nella giustizia istituzionale e la propensione della collettività ad accettarne i responsi, rischiando di attentare ai presupposti dell'ordinamento democratico<sup>12</sup>.

2. *Gli effetti processuali ed extraprocessuali del processo penale mediatico.* – Gli effetti distorsivi del processo penale mediatico si registrano sia in sede processuale – ne sono una prova i pregiudizi per l'imparzialità del giudice (di certo non messo al riparo, come si è sostenuto, dal livello di professionalità che dovrebbe preservarne la verginità cognitiva rispetto alle fonti di conoscenza extraprocessuali e che dovrebbe in qualche modo fungere da antidoto alla pressione massmediatica)<sup>13</sup>, ma anche per l'attendibilità dei testimoni

<sup>10</sup> Un legame colto da AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019, 14, secondo il quale sarebbe preferibile parlare di «uso populista della questione criminale».

<sup>11</sup> Gli effetti distorsivi del processo penale mediatico sono stati efficacemente rappresentati nella Relazione annuale del 2016 dal Presidente della Corte di cassazione, secondo cui «il disorientamento nasce dalla discrasia spazio-temporale tra l'ipotesi di accusa, formulata nelle indagini preliminari, il pregiudizio costruito nel processo mediatico parallelo che si instaura immediatamente, le ansie securitarie dei cittadini, da un lato, e le conclusioni dell'attività giudiziaria che seguono a distanza di tempo le indagini, già di per sé troppo lunghe. In questa contraddizione s'annida il conflitto tra giustizia "attesa" e giustizia "applicata" con il pernicioso ribaltamento della presunzione di innocenza dell'imputato»: CANZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016*, 35-36, consultabile all'indirizzo internet [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). Tanto è ampio il pregiudizio che deriva dal processo penale mediatico che taluni sono giunti ad avanzare la proposta di vietare i *talk show* televisivi inerenti alle vicende giudiziarie fino all'esito del primo grado: AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016, 178; nello stesso senso, DIDI, *'Processi mediatici' e misure di protezione dell'imparzialità del giudice*, in *La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia*, a cura di Zaffaroni - Caterini, Padova, 2014, 295 ss.

<sup>12</sup> Mette in guardia dai pericoli delle distorsioni dell'informazione giudiziaria GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *MediaLaws - Rivista dir. media*, 2018, 3, 23 ss., consultabile all'indirizzo internet [www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu).

<sup>13</sup> È difficile inoltre confidare su un'analogia refrattarietà con riguardo ai magistrati non togati (che pure compongono determinati collegi giudicanti): v. GIOSTRA, voce *Processo penale mediatico*, cit., 650. Sul tema v. FASSONE, *Il processo che non c'è*, in *Quest. giust.*, 1994, 321.

(il cui ricordo potrebbe essere manipolato dalle suggestioni *post evento*)<sup>14</sup> -, sia in sede extraprocessuale.

A questo ultimo riguardo, è sufficiente scorrere in rapida sequenza le ricadute negative provocate nella sfera dell'interessato per il solo fatto di essere sottoposto al processo penale per rendersi conto della drammaticità del pregiudizio: discredito sociale, riverberi nella sfera privata e familiare, ma anche pregiudizi reputazionali, riflessi negativi in ambito professionale, ripercussioni politiche ed elettorali.

Da un'informazione giudiziaria distorta deriva anzitutto una percezione sociale tendenzialmente colpevolista, che "pregiudica" il soggetto per il solo fatto di essere sottoposto ad un processo penale<sup>15</sup>. La morbosità con cui una certa tipologia di "cronaca" giudiziaria (nel senso sopra delimitato) ricerca *scoop* nelle fasi preliminari delle indagini, enfatizzando all'estremo brandelli di dati indebitamente sfuggiti al segreto istruttorio (si pensi alla divulgazione dei contenuti di intercettazioni o di verbali dichiarativi), riportandoli in maniera amplificata ed enfatizzandone i contenuti in senso colpevolista, contribuisce in maniera determinante a quel pregiudizio pesantissimo con cui il soggetto si trova a dover affrontare non solo l'esperienza processuale, ma anche la devastazione della propria vita personale.

3. *Verso un'estensione dell'art. 27 comma 2 Costituzione.* - È evidente la frizione che la situazione appena descritta realizza con la presunzione d'innocenza, la quale, pur assicurata a livello di principio, finisce per sgretolarsi sotto alla continua rappresentazione mediatica dell'imputato come colpevole. Del resto, non si può che condividere l'osservazione di chi ha registra-

---

<sup>14</sup> La psicologia della memoria ha del resto appurato da tempo che tutto ciò che accade tra un fatto percepito ed il momento della sua rievocazione influenza il ricordo, imponendo una nuova fisionomia alla conoscenza originaria: in altre parole si tende a non ricordare più il fatto, ma il racconto di quel fatto: così ancora GIOSTRA, voce *Processo penale mediatico*, cit., 651.

<sup>15</sup> Una ricerca condotta dall'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha dimostrato che, nel processo penale mediatico, il giudizio sia tendenzialmente colpevolista perché la convinzione che il responsabile di un determinato crimine sia stato individuato è in grado di assicurare un'*audience* più alta: cfr. *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pisa, 2016, *passim*.

to, in questo principio più che in altri, l'esistenza di uno iato tra *law in books* e *law in action*<sup>16</sup>.

Viene allora da domandarsi se non sia possibile ricavare dal canone dell'art. 27 comma 2 Cost. un principio di portata ampia, che concepisca la presunzione di innocenza non solo in sede processuale come regola di giudizio e regola di trattamento rivolte all'autorità giudiziaria, ma anche in un senso legato alla percezione sociale della persona dell'imputato, ossia come un canone di civiltà al cui rispetto chiunque è tenuto.

È l'illuminismo a forgiare l'idea secondo cui una persona, per il solo fatto di essere sottoposta a processo penale, non debba perdere il proprio *status* originario di cittadino e perciò, prima che sia riconosciuta colpevole in modo certo, non possa essere spogliata delle prerogative della proprietà, dell'onore, dell'integrità fisica e morale, della libertà, se non nella misura necessaria «o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti»<sup>17</sup>.

La storia “moderna” della presunzione di innocenza nel nostro ordinamento prende le mosse dalla discussione che, in proposito, aveva animato i lavori dell'Assemblea costituente<sup>18</sup>. Come è noto, in quella sede ci si era sì concentrati sull'importanza del recupero dell'importante prerogativa dopo la parentesi totalitaria<sup>19</sup>, ma il dibattito si era incentrato principalmente sulla scel-

<sup>16</sup> Cfr. NOBILI, *Spunti per un dibattito sull'art. 27 comma 2° della Costituzione*, in *Il Tommaso Natale, Scritti in memoria di Girolamo Bellavista*, II, 1978, 832. Che l'informazione giudiziaria possa fungere da “sanzione atipica” è sottolineato da GRIFANTINI, *Cronaca giudiziaria e principi costituzionali*, in *Processo penale e informazione*, Macerata, 2001, 85.

<sup>17</sup> Così BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (1764), Milano, 2006, 60, nelle cui pagine si legge che «un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso che egli abbia violato i patti coi quali le fu accordata». Imprescindibile per lo studio della presunzione di innocenza è DOMINIONI, *Il secondo comma dell'art. 27*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, *Rapporti civili. Artt. 27-28*, Bologna - Roma, 1991, 162 ss.

<sup>18</sup> Per un'analisi dei lavori dell'Assemblea costituente, v. GHIARA, *Presunzione di innocenza, presunzione di non colpevolezza e formula dubitativa anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 72 ss.

<sup>19</sup> Il pensiero della scuola classica, che vedeva nel principio un imprescindibile baluardo di tutela della posizione dell'imputato (cfr. CARRARA, *Il diritto penale e la procedura penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Prato, 1881, 31), si contrapponeva all'elaborazione della scuola positiva che, al contrario, si fondava sulla convinzione che la presunzione «infiacchisce l'azione punitiva dello Stato» nell'ambito di un processo focalizzato sulla funzione di difesa sociale (sono le parole di GAROFALO, *La detenzione preventiva*, in *Scuola positiva*, II, Torino, 1892, 119). Secondo, infine, la scuola tecnico-giuridica propria dell'ideologia fascista, il principio doveva essere escluso dal codice del 1930: nella Relazione al

ta dell'espressione da impiegare tanto che, per superare il fronte di quanti resistevano al riconoscimento del principio, si era infine prescelto di adottare la formula della "considerazione di non colpevolezza", anziché l'affermazione della presunzione di innocenza come era stato fatto nelle Carte internazionali e sovranazionali<sup>20</sup>, senza con ciò svuotare di significato la portata della garanzia<sup>21</sup>.

Nel tempo, si è fatta strada l'idea che il divieto di assimilare l'imputato al colpevole come regola di trattamento non operasse nel solo settore della libertà personale (anche se è indubbio che in tale sede trovi la sua massima espansione), ma che coinvolgesse la sfera di altri diritti individuali costituzionalmente tutelati, del pari suscettibili di lesione durante – e a causa – del processo. Da questo punto di vista, l'art. 27 comma 2 Cost. rappresenta una sorta di clausola generale riassuntiva dei diritti inviolabili dell'individuo nel processo, e svolge la peculiare funzione di ribadire e consolidare, in tale settore, prerogative contenute in altre previsioni costituzionali<sup>22</sup>.

---

progetto preliminare, infatti, si legge che esso era considerato alla stregua di una «stravaganza derivante da quei vietati concetti, germogliati dai principi della rivoluzione francese, per cui si portano ai più esagerati e incoerenti eccessi le garanzie individuali», cfr. *Relazione prog. prel. c.p.p. 1930*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, VIII, Roma, 1929, 22.

<sup>20</sup> Emblematiche, al riguardo, le parole di Giovanni Leone, pronunciate nella seduta del 27 marzo 1947, che offrono un'interpretazione autentica del testo costituzionale: «la Commissione, come ho già detto, si è posta giustamente nel mezzo, stabilendo la non presunzione di colpevolezza fino al momento della sentenza di condanna definitiva; e qui «definitiva» è ben detto, perché il principio deve investire tutto il rapporto processuale, fino a quando la sentenza sia diventata irrevocabile, sia passata in giudicato, stabilendosi quindi l'estinzione dell'azione e del rapporto processuale. È necessario che questa presunzione si tenga ferma; presunzione necessaria, sì, perché, mentre il principio di innocenza era di natura romantica, il principio attuale costituisce un'espressione di alcune esigenze concrete; ed in particolare dell'esigenza che sia mantenuta la regola *in dubio pro reo*, e siano bandite le presunzioni nel campo del processo penale, e di una ulteriore esigenza diretta a delimitare la carcerazione preventiva». V. LEONE, *Intervento all'Assemblea costituente*, sed. pom. 27 marzo 1947, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori dell'Assemblea costituente*, Roma, 1970, 701.

<sup>21</sup> Pur critico nei confronti dell'opzione lessicale adottata, ILLUMINATI, *Presunzione di non colpevolezza*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIV, Roma, 1991, 1 ss., ha osservato che in effetti la scelta di una soluzione intermedia garantiva un più ampio margine di compatibilità dell'art. 27 comma 2 Cost. con taluni istituti processuali altrimenti in contrasto rispetto alla presunzione di innocenza rigorosamente enunciata; secondo MARZADURI, *Considerazioni sul significato dell'art. 27, comma 2, Cost.: regola di trattamento e regola di giudizio*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di Dinacci, Milano, 2010, 311, non si tratta di una garanzia "attenuata", bensì del segnale inequivocabile del cambiamento dei rapporti tra individuo e autorità.

<sup>22</sup> MASSA, *Sulla legittimità costituzionale degli artt. 684 e 164 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 308; nonché PAULESU, *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, IX, 1995, 677 ss.; in senso critico rispetto a questa ricostruzione, v. invece MANTOVANI, *I limiti della libertà di manifestazione del*



Si pensi ai diritti della personalità che trovano il loro riferimento nell'art. 2 Cost.: il nesso rinvenibile con la presunzione di innocenza fa sì che nessun individuo, benché sottoposto a procedimento penale, possa subire, per ciò solo, trattamenti che attentino alla sua integrità fisica o che possano lederne l'onore e la dignità di fronte agli altri consociati. In altri termini, se la condizione di non colpevole assicurata all'imputato comporta che egli non debba trovarsi «diminuito - socialmente, moralmente e fisicamente - nei confronti degli altri cittadini»<sup>23</sup>, la portata della garanzia non può non estendersi anche agli altri aspetti della vita di relazione del soggetto, destinati in varia misura a risentire degli effetti della vicenda processuale.

Proseguendo la lettura sistematica, tecnica sempre efficace per comprendere i precetti costituzionali, di rilievo è anche la relazione che lega la presunzione di innocenza all'art. 3 Cost., posto che è ineludibile garantire la parità di trattamento tra le persone sottoposte a processo penale, così il divieto di assimilazione dell'imputato al colpevole è una garanzia estesa a tutti, a prescindere dalla posizione sociale, economica, dalla gravità del reato commesso, *etc.*<sup>24</sup>. Pertanto, la garanzia di non subire improprie rappresentazioni colpevoliste anticipate dovrebbe essere una tutela offerta a chiunque, non solo a quegli imputati - abbienti o comunque dotati di strumenti sociali e culturali più avanzati - abbiano modo di arginare il pregiudizio massmediatico rilasciando interviste, convocando conferenze stampa *ad hoc*, oppure chiedendo rettifiche agli organi di stampa.

Non resta che auspicare che, se sollecitata a pronunciarsi su profili di possibile illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 27 comma 2 Cost., la Corte costituzionale contribuisca a chiarire l'ampiezza della presunzione di innocenza, ammettendo un'estensione extraprocessuale della garanzia nei termini sopra declinati<sup>25</sup>.

---

*pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo alle due sentenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 657.

<sup>23</sup> Così ILLUMINATI, *La presunzione di innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979, 29.

<sup>24</sup> In questo senso, v. PAULESU, *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 677.

<sup>25</sup> Lo spunto più significativo nel senso dell'estensione della garanzia si rinvia in Corte cost., sent. 10 marzo 1966, n. 18, in *Giur. cost.*, 1966, 173, con nota di BAROSIO, *Il divieto di pubblicare atti e documenti relativi ad una istruzione penale e la sua compatibilità con gli artt. 3 e 21 Cost.*, nella quale la Corte ha affermato che «nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie

4. *Lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Dir. UE 343/2016: un'occasione mancata?*<sup>26</sup> - L'input per una riaffermazione in senso garantista della presunzione di innocenza è di recente giunto dall'Unione europea attraverso la direttiva n. 343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto dell'imputato di partecipare al giudizio<sup>26</sup>.

La delega per l'attuazione della direttiva, pur essendo stata inserita nella L. 163 del 25 ottobre 2017<sup>27</sup>, non è stata esercitata dal Governo italiano, poiché, a seguito della ricognizione effettuata, era risultato - con una valutazione senza dubbio velleitaria - che l'ordinamento interno fosse già conforme ai contenuti dell'atto di matrice europea. Si era dunque deciso di non procedere al recepimento, informando la Commissione prima della scadenza (fissata per il 1° aprile 2018) e inviando la tabella di concordanza recante il testo delle

---

frammentarie, ancora incerte perché non controllate, e per lo più lesive dell'onore, può essere considerata in contrasto col principio, garantito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, della non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna». La decisione è richiamata da TALLI BARBIERI, *Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3, 2017, spec. 35-35, che, a sostegno dell'interpretazione estensiva della presunzione di innocenza, ne afferma una possibile mutazione «da garanzia destinata ad operare non soltanto sul piano processuale a diritto della personalità, inteso cioè come diritto a non essere presentato come colpevole prima che la sua responsabilità sia stata legalmente accertata».

La Corte costituzionale ha affrontato in più occasioni il tema del rapporto tra informazione e giustizia penale, sottolineando l'esigenza di un bilanciamento ragionevole dei valori in gioco: al riguardo v. C. cost., sent. 14 aprile 1965, n. 25, in *Giur. cost.*, 1965, 241, con nota di CRISAFULLI, *In tema di limiti alla cronaca giudiziaria*; C. cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 16, *ivi*, 1981, 83; C. cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 457, *ivi*, 1987, 3018.

<sup>26</sup> Dir. 9 marzo 2016 n. 2016/343/UE, in G.U.U.E., 11 marzo 2016 L 65, 1, sulla quale, volendo, v. CANESCHI, *L'imputato*, Milano, 2021, 83 ss. Seppur sinteticamente, preme evidenziare che nell'atto normativo europeo è richiesto agli Stati membri di adottare misure necessarie a garantire che, nel fornire informazioni ai *mass media*, «le dichiarazioni rilasciate dalle autorità pubbliche» e «le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza» non presentino la persona come colpevole fino all'accertamento legale della sua responsabilità (art. 4). Chiarendo, peraltro, nell'ambito della stessa previsione, che «l'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o all'interesse pubblico».

<sup>27</sup> L. 25 ottobre 2017 n. 163, *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*, in G.U., 6 novembre 2017, n. 259, 1 ss.

norme nazionali in vigore, che consentivano di ritenere l'ordinamento giuridico nazionale allineato alle previsioni dell'atto eurounitario.

In effetti, se da un lato è vero che nessuna procedura di infrazione è stata aperta nei confronti dell'Italia, dall'altro lato, la ricognizione operata in seguito alla presentazione da parte della Commissione europea della relazione sullo stato di attuazione della direttiva<sup>28</sup>, ha evidenziato talune criticità suscettibili di essere riscontrate anche in relazione all'assetto dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riguardo non solo alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva, ma anche in relazione all'art. 10, che istituisce la necessità che specifiche forme di tutela, oltre ad essere riconosciute a livello normativo, siano presidiate da un ricorso effettivo in caso di violazione (ossia da un rimedio processuale successivo che abbia, per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o l'imputato nella stessa posizione in cui questi si sarebbe trovato nel caso in cui la violazione non si fosse effettuata).

Così, con l'art. 1 della L. 22 aprile 2021 n. 53<sup>29</sup>, il Governo è stato delegato al recepimento della dir. n. 343/2016 e, allo scopo, è stato recentemente presentato uno schema di decreto legislativo finalizzato ad introdurre talune disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità allo strumento normativo eurounitario<sup>30</sup>.

Il sentimento iniziale di favore con cui si è portati ad accogliere un provvedimento che si propone di arginare la violenza dei giudizi anticipati di colpevolezza viene subito raffreddato da un'attenta lettura del testo normativo.

---

<sup>28</sup> Commissione europea [COM (2021) 144 fin.], *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, 31 marzo 2021.

<sup>29</sup> L. 22 aprile 2021 n. 53, *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*, in G.U., 23 aprile 2021, n. 97, 1 ss.

<sup>30</sup> Schema di decreto legislativo A.G. 285 (a seguire anche «schema di d.lgs.»), recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, trasmesso alle Camere il 6 agosto 2021 per i pareri di competenza, consultabile all'indirizzo internet [www.senato.it](http://www.senato.it).

In sintesi, il primo articolo si occupa di definire l'ambito dell'intervento, ossia l'introduzione di «disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza» in conformità alle previsioni della direttiva: un ambito applicativo che, coerentemente con l'atto europeo, viene circoscritto alle sole persone fisiche indagate o imputate<sup>31</sup>.

Nelle intenzioni legislative, gli artt. 2, 3 e 4 comma 1, lett. *a)* e *b)* si fanno carico di attuare le previsioni dell'art. 4 della direttiva n. 343 del 2016 in tema di riferimenti in pubblico alla colpevolezza. L'art. 4, comma 1, lett. *c)*, invece, introduce alcune modifiche di dettaglio al testo dell'art. 474 c.p.p., recependo così il disposto dell'art. 5 della direttiva, il quale mira a prevenire l'ulteriore violazione della presunzione di innocenza che si verifica quando il soggetto viene presentato come colpevole non attraverso dichiarazioni o decisioni, ma perché esibito come tale nelle aule di giustizia, o comunque in pubblico, mentre è sottoposto a forme di coercizione fisica<sup>32</sup>.

Con l'art. 5 viene individuato nel Ministero della Giustizia l'autorità incaricata della rilevazione, dell'analisi e della trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'art. 11 della direttiva (ossia quelli relativi al numero

---

<sup>31</sup> Questa clausola contiene già uno spunto critico: la direttiva esclude infatti dalla sfera di applicabilità le persone giuridiche perché, come spiegato nei *considerando* n. 13 e 14 della direttiva, i livelli di protezione della presunzione di innocenza in capo alle persone fisiche e alle persone giuridiche sono interpretati in modo diverso dalle Corti sovranazionali (in particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha escluso che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza debbano riconoscersi in capo alle persone giuridiche); inoltre, considerato l'attuale stato di sviluppo del diritto e della giurisprudenza, sarebbe risultato prematuro legiferare a livello europolitano sulla presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche. Questa delimitazione non ha tuttavia alcuna ragione d'essere con riguardo al nostro ordinamento, dove il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede la sottoposizione a processo penale dell'ente quale responsabile amministrativo, parificato, per taluni aspetti - ma a quanto pare non per le garanzie - all'imputato. È sinceramente non si vede la ragione per la quale debba essere sottratta alla tutela della presunzione di innocenza, come regola di trattamento nel senso qui inteso, la persona giuridica.

<sup>32</sup> L'art. 4, comma 1, lett. *c)* dello schema di d.lgs. propone di modificare l'art. 474 c.p.p., con l'aggiunta, dopo il comma 1, del comma 1-*bis*, secondo cui «il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento». Sul problema della tutela dell'immagine dell'imputato *in vinculis* v. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009, 173 ss.

e all'esito di procedimenti disciplinari connessi alla violazione degli artt. 2, 3 e 4 del decreto)<sup>33</sup>.

Concentrandosi sulle disposizioni che si occupano di tutelare la posizione dell'imputato sotto il profilo delle possibili aggressioni alla presunzione di innocenza perpetrate attraverso i riferimenti in pubblico alla colpevolezza conviene trarre le mosse dall'art. 2 dello schema di d.lgs.

La disposizione, dopo aver enunciato in via generale al primo comma il divieto di presentare *prematuramente* come colpevole la persona sottoposta a procedimento penale, si concentra nei commi successivi sui rimedi attivabili dall'interessato in caso di violazione. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali o disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, è previsto per l'interessato il diritto di domandare la rettifica della dichiarazione resa dall'autorità pubblica<sup>34</sup>. Lascia immediatamente perplessi che

---

<sup>33</sup> Nella relazione illustrativa allo schema di d.lgs. vi sono alcune precisazioni preliminari: la prima riguarda la nozione di «autorità pubbliche» destinatarie del divieto, sfera soggettiva che comprende – coerentemente con il *considerando* n. 17 della direttiva n. 343 del 2016 – non solo le autorità giudiziarie, di polizia e le altre autorità preposte all'applicazione della legge, bensì riguarda anche qualsiasi altra autorità investita di potestà pubblicistiche «quali ministri e altri funzionari pubblici». La seconda precisazione riguarda invece l'ambito operativo dell'intervento normativo: in conformità con le previsioni europee (*considerando* n. 9 e 12), i meccanismi di protezione offerti si protraggono per tutta la durata del procedimento penale, ma non si spingono oltre la decisione finale che ne segna la conclusione (la direttiva si applica «dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato» – e a prescindere dal fatto che essa «sia messa a conoscenza, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata» – sino al momento in cui «non diventi definitiva la decisione che stabilisce in maniera finale se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato»). Sono escluse dunque le azioni legali e i mezzi di ricorso disponibili in seguito alla definitività della decisione: un *self restraint*, quest'ultimo, che abbassa lo *standard* di garanzia consolidato nella giurisprudenza della Corte europea, secondo la quale è vietato che un soggetto prosciolto in via definitiva sia rappresentato come colpevole in dichiarazioni o decisioni giudiziarie susseguenti: cfr. per tutte Corte EDU, grande camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito. La Corte di Strasburgo ha infatti più volte esplicitato il divieto di alimentare dubbi sull'innocenza dell'imputato dopo la sua assoluzione irrevocabile. Si rammenta il caso in cui la Corte europea si è pronunciata in materia di «sospetti» sulla colpevolezza dell'imputato ingiustamente manifestati nel contesto di alcuni provvedimenti giurisdizionali, censurando, ad esempio, l'atteggiamento di un giudice che, nel prosciogliere un imputato dal reato di diffamazione a mezzo stampa per intervenuta prescrizione, lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali affermando, nella motivazione, che, se non si fosse verificata l'estinzione del reato, il tenore dell'articolo «avrebbe molto probabilmente comportato la condanna dell'imputato» (Corte EDU, 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera).

<sup>34</sup> La previsione riecheggia la proposta avanzata da KOSTORIS, *Rapporti tra soggetti processuali e mass media*, in *Processo penale e informazione*, cit., 115, volta ad introdurre nel codice civile un art. 10-*bis*, così formulato: «la persona sottoposta ad indagini e l'imputato hanno diritto al rispetto della presunzione di non colpevolezza. Qualora taluno, comunicando con più persone, indichi o presenti tali soggetti come colpevoli del reato per cui si procede nei loro confronti, l'autorità giudiziaria, a richiesta

l'istanza di rettifica debba essere presentata direttamente a chi tale dichiarazione abbia pronunciato, che ha l'obbligo di provvedere tempestivamente (entro 48 ore). Non sembra azzardato pronosticare che difficilmente chi ha rilasciato una dichiarazione sulla colpevolezza della persona sottoposta a procedimento possa "tornare sui propri passi" e rettificare l'affermazione, smentendo in questo modo la serietà della propria presa di posizione.

Comunque, in caso di accoglimento - se la richiesta viene ritenuta fondata - la rettifica dovrà essere effettuata con modalità che assicurino pari rilievo e grado di diffusione dell'originaria dichiarazione; invece, in caso di rigetto, il controllo è affidato al tribunale, tramite lo strumento di tutela dell'art. 700 c.p.c., attraverso il quale potrà essere ordinato di procedere all'immediata rettifica della dichiarazione.

Se da un lato l'idea di individuare un rimedio contro le improprie ed anticipate dichiarazioni di colpevolezza appare apprezzabile, dall'altro lato, lo strumento proposto rischia di incrementare l'acredine processuale e chiudere ogni prospettiva di dialogo difensivo con l'autorità inquirente, soprattutto nelle fasi iniziali del procedimento.

Inoltre, sembra porsi un altro profilo problematico, dato dalla relazione tra il diritto di rettifica delle dichiarazioni di pubbliche autorità - modellato su quello previsto dalla legge sulla stampa<sup>35</sup> - e il più generale diritto di rettifica regolato da questa stessa legge sin dal 1948. Già da una prima lettura del testo normativo emerge che la procedura con la quale l'interessato chiede, ed eventualmente ottiene, la rettifica di una dichiarazione dell'autorità pubblica impropria e lesiva della presunzione di innocenza è totalmente autonoma rispetto alle rettifiche disciplinate dalla normativa sulla stampa. Ne consegue che, se i *media* si saranno limitati a riportare le parole "colpevoliste" dell'autorità pubbliche, non solo non ne assumeranno la responsabilità, ma non saranno neppure tenuti a riportare l'eventuale rettifica dell'organo pubblico, che dovrà essere autonomamente pubblicizzata, a cura dell'autorità pubblica, nelle forme previste dal decreto legislativo. In altri termini, la rettifica dell'autorità

---

dell'interessato, dispone, anche attraverso un ordine di rettifica, le misure più opportune per far immediatamente cessare l'abuso. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno».

<sup>35</sup> Art. 8 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, *Disposizioni sulla stampa*, in G.U., 20 febbraio 1948, n. 43, 575.

prevista dallo schema di d.lgs. non produce un correlato onere di rettifica per gli organi di informazione che, riportando la dichiarazione, si saranno limitati ad esercitare il diritto di cronaca (lasciando pericolosamente scoperto questo ambito di tutela).

Si occupa della comunicazione istituzionale dei magistrati con gli organi di informazione l'art. 3, proponendo un intervento sugli artt. 5 e 6 d.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106. Si tratta effettivamente di una forma di comunicazione particolarmente delicata perché di regola interviene nella fase delle indagini preliminari - in occasione dell'adozione di misure cautelari o dell'attivazione di mezzi di ricerca della prova - e quindi nella fase più "unilaterale" del procedimento, nella quale l'unica versione dei fatti è quella offerta dagli inquirenti.

In particolare, l'art. 3 dello schema di d.lgs. prevede che sia il Procuratore della Repubblica, eventualmente tramite un magistrato delegato, a mantenere personalmente i rapporti con gli organi di informazione, dovendo affidare le proprie dichiarazioni esclusivamente a «comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa». Sebbene venga prescelto il canale dell'ufficialità (comunicati ufficiali, conferenze stampa nei casi di rilevanza pubblica), e sebbene il Procuratore appaia fortemente responsabilizzato, si tratta di una norma che non è presidiata da alcuna sanzione, e che si preannuncia quindi del tutto inefficace. Una scelta fortemente criticabile, ma non del tutto sorprendente, visto che, sotto questo aspetto, la responsabilità dei magistrati resta particolarmente lacunosa, per non dire evanescente.

Inoltre, sembra che la prospettiva di una tutela effettiva della presunzione di innocenza sia, ancora una volta, solo illusoria: appare verosimile che, strutturata in questi termini, l'attribuzione al Procuratore della Repubblica del potere esclusivo di informare la stampa sia finalizzata a salvaguardare l'immagine della Procura, non quella dell'imputato<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Il parere favorevole con condizioni espresso dalla Commissione Giustizia del Senato lo scorso 20 ottobre 2021, consultabile all'indirizzo internet [www.senato.it](http://www.senato.it), proponendo di aggiungere all'art. 3, comma 1, lett. a, dello schema di d.lgs., dopo le parole «esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa», il periodo «la determinazione di procedere a conferenza stampa deve essere assunta con atto motivato in ordine alle

Nel comma 2-*bis* della medesima disposizione viene disciplinata - in chiave di eccezione - la diffusione di notizie riguardanti procedimenti penali, che potrà avvenire solo in due casi: qualora risulti assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 329 comma 2 c.p.p. (al quale - secondo quanto previsto dall'art. 4 dello schema di d.lgs. - viene aggiunto l'avverbio «strettamente», in relazione alla desecretazione degli atti consentita al pubblico ministero quando è necessario per la prosecuzione delle indagini); ovvero quando «ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico». Il testo della disposizione appare di una vaghezza tale da portare a pensare che, concepita come eccezione, la diffusione di notizie diventerà la regola. Ecco che effettivamente questa previsione, anziché stigmatizzare la pratica delle conferenze stampa tenute dagli inquirenti spesso nelle primissime battute delle investigazioni, finisce addirittura per legittimarla, con l'unica accortezza di metodo - che sembra piuttosto una soluzione illusoria - di precisare la fase in cui il procedimento penale pende (un chiarimento che potrebbe rivelarsi inutile rispetto ad un'opinione pubblica scarsamente preparata dal punto di vista tecnico) e con un tenore verbale che assicuri comunque il diritto dell'indagato a non essere indicato come colpevole. In altre parole, fin dalle prime fasi investigative, quando l'ipotesi d'accusa è appunto tale, con l'accorgimento di precisare che il soggetto sottoposto al procedimento sarà soggetto ad una futura verifica di responsabilità, lo si potrà comunque additare come accusato, con il clamore che i *media* solitamente riservano a questo genere di esternazioni. È ben noto che le sfumature lessicali del linguaggio, l'utilizzo di metafore, di figure retoriche, di richiami indiretti, possono costi-

---

specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano», non sembra cogliere il nucleo problematico della questione, che non è tanto la necessità di giustificare il ricorso al discutibile strumento delle conferenze stampa, quanto semmai la determinazione del concetto di «interesse pubblico». In questo senso, sarebbe stato preferibile seguire l'indicazione della dir. n. 343/2016, nel quale l'interesse pubblico che giustifica la necessità di divulgare notizie inerenti a procedimenti penali veniva ricollegato a «motivi di sicurezza» (allorquando, ad esempio, «agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico») o al fine di «prevenire turbative all'ordine pubblico». Inoltre, sempre secondo il *considerando* n. 18 della dir. 343/2016, il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia «ragionevole e proporzionato», fermo restando che «le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata».



tuire una scorciatoia che non elimina l'attentato alla presunzione di innocenza<sup>37</sup>.

Condivisibile, ma certo di per sé insufficiente, sembra invece la previsione che vieta di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza: spesso capita infatti che l'appellativo di turno - fantasioso e sinistro, solitamente di invenzione della polizia giudiziaria - sia confacente al sensazionalismo di cui si nutrono gli organi di informazione.

Tra le novità c'è anche quella secondo cui è espressamente consentito al Procuratore della Repubblica di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sulle attività di indagine svolte<sup>38</sup>.

L'intervento recepisce in sostanza la delibera del *plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura inerente all'informazione giudiziaria<sup>39</sup>, ma appare

---

<sup>37</sup> Nel complesso, la previsione in qualche modo sembra replicare il disegno di legge *Istituzione di uffici stampa presso le Procure della Repubblica e modifica dell'art. 684 c.p.*, presentato in Senato nel corso della XIII legislatura, il 22 luglio 1988, stampato n. 3457, consultabile all'indirizzo internet [www.senato.it](http://www.senato.it), successivamente accantonato, dove si stabiliva di attribuire ai magistrati inquirenti sia il potere di fornire informazioni sul procedimento, sia la facoltà di istituire a tal fine uffici stampa presso la Procura, all'interno dei quali avrebbero dovuto operare "addetti divulgatori di notizie" nominati dal Procuratore della Repubblica e operanti sotto la sua responsabilità. Dal versante degli organi di informazione, avrebbero dovuto essere pubblicate solo le notizie fornite dagli addetti stampa, con l'obbligo - presidiato da sanzioni disciplinari e penali - di citare la fonte delle notizie eventualmente divulgate. Tale progetto era stato criticato per la visione eccessivamente "burocratica" della cronaca giudiziaria, incapace di risolvere i problemi concreti legati alle continue violazioni della presunzione di innocenza da parte dei *mass media*. Tra l'altro, la previsione di un unico canale informativo avrebbe fornito una sorta di implicita patente di veridicità alla versione dei fatti presentata dall'accusa, indebolendo, dal versante dell'opinione pubblica, proprio la presunzione di innocenza che si intendeva tutelare. V. le considerazioni svolte al riguardo da PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., 170-171.

<sup>38</sup> Questa previsione - art. 3, comma 1, lett. c dello schema di d.lgs. - secondo il parere della Commissione Giustizia del Senato del 20 ottobre 2021, dovrà essere sostituita nei seguenti termini: «nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3».

<sup>39</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, delibera 11 luglio 2018, *Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta informazione istituzionale*. Nel documento vengono impartite direttive di carattere deontologico finalizzate ad evitare «ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate»; a costruire le relazioni con i *media* sulla base di parità di trattamento, evitando «canali riservati e ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria»; a fornire un'informazione «rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice». Il medesimo documento affida all'organizzazione di «specifici e non facoltativi percorsi di formazione per i magistrati» il compito di conseguire un'adeguata applicazione delle indicazioni. Commenta con favore il compendio di regole

solo formale e di dubbia utilità. Se da un lato, infatti, è lodevole l'intento di disciplinare il *quomodo* della gestione dell'informazione giudiziaria, fornendo come preciso parametro quello del rispetto della presunzione di innocenza, la previsione sembra più un invito che non un vero e proprio divieto, visto che, di fatto, ancora una volta non è prevista alcuna dissuasiva sanzione: è a misure di tipo di disciplinare che si affida il compito di punire eventuali condotte lesive. Dunque, nulla più di quanto previsto dal codice disciplinare che già precludeva a tutti i magistrati di «sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati» (così l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 23 febbraio 2009 n. 109, che qualifica tali attività come illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni).

Absolutamente blanda, in questa prospettiva, pare l'interpolazione dell'art. 6 del d.lgs. 106/2006, relativa all'attività di vigilanza del Procuratore generale presso la Corte d'appello, oggi chiamato a verificare l'osservanza, da parte dei procuratori della Repubblica, della disciplina concernente i rapporti con gli organi di informazione.

L'articolo 4 dello schema di d.lgs. si occupa invece delle modifiche al codice di procedura penale. Significativa – almeno sulla carta – sembra essere l'introduzione di una nuova previsione, l'art. 115-*bis* c.p.p., dalla roboante rubrica «Garanzia della presunzione di innocenza». La norma si propone di prevenire la seconda possibile forma di violazione della presunzione di innocenza, vale a dire quella relativa alle decisioni dell'autorità giudiziaria nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione sul merito della responsabilità penale dell'imputato, ma che presuppongano comunque «la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza». In tali casi, l'autorità giudiziaria è tenuta a limitare i riferimenti alla colpevolezza alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti di legge, i requisiti e le altre condizioni.

Già una prima lettura del testo consente di formulare ampie riserve. In primo luogo, appare difficile delimitare l'ambito applicativo della nuova fatti-

---

GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, cit., 13-14.

specie, dalla quale sono esclusi – per ragioni di carattere logico – gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato; non sembra pertanto rientrare nella categoria la richiesta di emissione di una misura cautelare: in quest’ultima il presupposto dell’indicazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’interessato sembra costituire un invalicabile ostacolo all’inclusione dell’atto nella previsione di nuovo conio. Del resto, come potrebbe scindersi la prospettazione dell’ipotesi accusatoria dall’attribuzione – ancorché appunto in ipotesi – di responsabilità, per non minare all’efficacia concreta dell’atto? Al contrario, sembrerebbe possibile ricondurre alla sfera di operatività dell’art. 115-*bis* c.p.p., l’ordinanza cautelare nella quale, in base alla previsione, dovrà essere adottato un linguaggio possibilista, cauto, improntato all’impiego del modo verbale condizionale.

L’ambizione legislativa di incidere sulla tecnica di redazione degli atti da parte delle autorità pubbliche sembra però ancora una volta essere tradita dalla disciplina approntata per i rimedi dinanzi ad eventuali violazioni. Dispone al riguardo il comma 3 dell’art. 4 dello schema di d.lgs. che l’interessato possa chiedere la correzione del provvedimento lesivo del suo diritto a non essere anticipatamente rappresentato come colpevole. Ai sensi del successivo comma 4, sull’istanza è chiamato a decidere – con decreto motivato – il giudice che procede (il G.i.p. se in indagini preliminari): in seguito alla decisione è ad egli che dovrà essere rivolta un’eventuale opposizione, sulla quale si deciderà nell’ambito di un’udienza camerale celebrata a norma dell’art. 127 c.p.p. È tuttavia di immediata evidenza come le “buone intenzioni” del legislatore rischino di generare un contenzioso dai contenuti incerti e sfuggenti, in grado di appesantire procedure che, per altro verso, si proclama di voler semplificare e snellire<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Cfr. ROSSI, *Il diritto a non essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere*, in *Quest. giust.*, 3 settembre 2021, consultabile all’indirizzo internet [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), secondo cui non è condivisibile l’idea di dare luogo a questioni procedurali su passaggi della motivazione che lascerebbero trapelare un pregiudizio colpevolista quando si potrebbe «optare per soluzioni più lineari»: ad esempio, quella di prescrivere che tutti i provvedimenti diversi da quelli di merito menzionino la fase in cui il procedimento pende, sottolineando in premessa che il convincimento e le motivazioni del giudice hanno in tale fase un carattere solo relativo e sono suscettibili di smentita e di correzione nel successivo corso del procedimento.

La discutibile efficacia pratica del rimedio è stata messa in luce anche nel parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato in sede consultiva, nel quale è stato evidenziato che il rimedio individuato (richiesta di correzione ed eventuale opposizione alla stessa autorità) non sembra soddisfare quanto richiesto dall'art. 10 della dir. n. 343/2016, circa la previsione di un «ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva»<sup>41</sup>. Nel parere conclusivo della medesima Commissione<sup>42</sup> è stato chiesto, per assicurare una valutazione imparziale, di sostituire le parole «il giudice che lo ha emesso» con «l'ufficio del giudice che lo ha emesso»; inoltre, al dichiarato scopo di individuare un «ricorso effettivo», è stato chiesto – peraltro con una formulazione non appagante – di prevedere «un procedimento più snello per la correzione dell'errore in riferimento alla salvaguardia della presunzione di innocenza».

5. *Rimedi e prospettive.* – Come segnalato, il principale punto debole dello schema di d.lgs. che è in fase di definizione riguarda la sfera dei rimedi da approntare per le violazioni della presunzione di innocenza determinate dal processo penale mediatico. Si ha la sensazione di trovarsi di fronte ad un'altra azione legislativa tesa a rafforzare la regola di trattamento dell'imputato nel processo, attraverso una serie di previsioni di carattere prettamente simbolico che lo tutelerebbero da improprie anticipazioni di un giudizio colpevolista espresso dall'autorità, che trascurano però del tutto la portata di quelle aggressioni esterne al processo penale che, come visto, del pari pregiudicano la presunzione di innocenza<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Cfr. Senato della Repubblica, Dossier n. 429, *Adeguamento alla Dir. 2016/343/UE, in tema di presunzione di innocenza*, 7 settembre 2021, consultabile all'indirizzo internet [www.senato.it](http://www.senato.it). DELLA TORRE, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1835, analizza la travagliata storia dietro l'approvazione dell'art. 10 della dir. 343 del 2016, chiarito dal *considerando* n. 44, secondo cui «un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla [...] direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata».

<sup>42</sup> Cfr. parere con condizioni, approvato dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 20 ottobre 2021, cit.

<sup>43</sup> Non si possono non condividere le parole di BELLAVISTA, *Considerazioni sulla presunzione di innocenza* (1973), in *Studi sul processo penale*, IV, Milano, 1976, 72, il quale afferma che «la forza di pressione della quale il c.d. quarto potere dispone è enorme (...). È di tutta evidenza che in un paese civile

I invitati di pietra dello schema di d.lgs. (così come della direttiva europea che ne è ispiratrice) sono i *mass media*, del tutto ignorati dalla sfera di applicazione delle nuove misure pensate a tutela dell'imputato. Non è sufficiente, infatti, dettare regole di comportamento per l'autorità e lasciare piena libertà agli organi di stampa di indicare anticipatamente un individuo come colpevole: al contrario, è legittimo pretendere che anche la cronaca giudiziaria<sup>44</sup> si attenga al rigoroso rispetto della presunzione di innocenza, senza con ciò restringere il diritto all'informazione. Anche perché, alla collettività è riconosciuto il diritto di conoscere gli sviluppi delle vicende giudiziarie non coperte da segreto (anche per esercitare quel controllo sull'operato della magistratura di cui si è detto), ed un tale diritto risulta non già tutelato, ma violato, qualora si operi una rappresentazione distorta e non obiettiva del procedimento penale, condita da informazioni a tratti maniacali e voyeuristiche relative ad aspetti di contorno che riguardano la sfera privata dell'imputato.

Affidarsi alla premura deontologica, alla sensibilità individuale del giornalista, all'accrescimento progressivo dei presidi culturali, non è un antidoto sufficiente a contrastare un fenomeno tanto pregiudizievole. È vero che in questo ambito operano le norme ordinarie in tema di diffamazione, oggetto, come è noto, di vivaci discussioni, di tentativi di riforma sino ad ora falliti e di interventi della Corte costituzionale diretti a circoscrivere a casi limite

---

l'imputato, con una norma costituzionale che lo presume innocente sino alla condanna definitiva, abbia il diritto di non essere giudicato in *anteprima*, per usare un termine che abbassa la giustizia a spettacolo cinematografico, dalla stampa. Il diritto di cronaca è un conto, ma il diritto-dovere di giudicare è dei giudici e non dei gazzettieri», concludendo che «finché il legislatore non metterà il dito, anzi il bisturi, su questa purulenta piaga sociale e di costume, il linciaggio morale del cittadino *sub iudice* sarà impunito, e la presunzione di innocenza vana ed inutile formula».

<sup>44</sup> I giornalisti rispondono a regole di deontologia professionale e va in una direzione condivisibile il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016, al cui art. 8, punto 1, ribadisce il rispetto della presunzione di innocenza, a cui si aggiunge il dovere di dare notizia, «con appropriato rilievo», delle assoluzioni e dei proscioglimenti. Esiste tuttavia un problema di carattere soggettivo: non tutti quelli che operano nel settore dell'informazione giudiziaria sono giornalisti. È difficile pertanto sostenere un'applicazione in via analogica delle regole deontologiche che informano la professione giornalistica a chiunque svolga, *de facto* e senza iscrizione all'albo, funzioni equipollenti. Si potrebbe pensare di vietare ai soggetti non professionisti di svolgere attività giornalistica in relazione ai processi penali: è una prospettiva analizzata da RIVIEZZO, *L'ingiusto processo mediatico*, *MediaLaws - Rivista dir. media*, 2018, 3, 73, consultabile all'indirizzo internet [www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu).

l'applicazione di sanzioni restrittive della libertà<sup>45</sup>; vi è poi la blanda sanzione contravvenzionale in caso di violazione dei divieti di pubblicazione prescritti dal codice (art. 684 c.p.), nonché il delitto di illecito trattamento di dati, di cui all'art. 167 T.U. Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)<sup>46</sup>.

Un'ulteriore soluzione potrebbe risiedere nell'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice che sanzioni il comportamento del giornalista lesivo della presunzione d'innocenza: tuttavia, a prescindere dalle probabili difficoltà di formulazione in rapporto al principio di determinatezza e tassatività, una simile soluzione si rivelerebbe probabilmente meramente simbolica, demagogica e non concretamente capace di arginare il fenomeno del processo mediatico. Le misure penalistiche, come testimonia la prassi, non sono la soluzione più efficace in questo ambito.

Potrebbe semmai essere affidata alla normazione secondaria e all'azione delle Autorità amministrative indipendenti - Autorità garante per le comunicazioni<sup>47</sup> e Garante per la protezione dei dati personali<sup>48</sup> - la titolarità

---

<sup>45</sup> V., da ultimo, Corte cost., sent. 12 luglio 2021, n. 150, in G.U., *I serie speciale*, n. 28 del 14 luglio 2021, 87, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948), che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa; ha invece ritenuto compatibile con la Costituzione l'art. 595, c. 3, c.p., che prevede, per le ipotesi ordinarie di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un'altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa; quest'ultima norma consente al giudice di sanzionare con la pena detentiva solo i casi di eccezionale gravità. Nella pronuncia la Corte ha comunque auspicato un intervento del legislatore sul tema.

<sup>46</sup> Sul tema si rinvia a TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014, 203 ss.

<sup>47</sup> Il 21 maggio 2009, in ottemperanza della delibera 13/08/CSP del 31 gennaio 2008 dell'Autorità garante per le comunicazioni, è stato sottoscritto dalle principali emittenti televisive nazionali, il *Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive*, contenente una serie di disposizioni finalizzate a garantire la correttezza dell'informazione e il rispetto della presunzione di innocenza, ma il documento è rimasto pressoché lettera morta. Sul contenuto del Codice, v. ZENO-ZENCOVICH, *Il codice di autodisciplina sui "processi in TV"*, in *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, Atti del Convegno (Bari, 4 luglio 2008), a cura di Resta, Napoli, 2010, 163 ss.

<sup>48</sup> Sono note le ripetute prese di posizione contro il fenomeno del processo penale mediatico da parte del Garante della Privacy: v., da ultimo, il richiamo al necessario rispetto dalla presunzione di innocenza nell'ambito della cronaca giudiziaria effettuato da STANZIONE, *Tecnica, protezione dei dati e nuove vulnerabilità. Relazione del Presidente 2020*, 2 luglio 2021, spec. 35, consultabile all'indirizzo internet [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). L'attività svolta dal Garante in questo ambito è precipuamente finalizzata alla verifica del rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'informazione giudiziaria, effettuata non solo tramite i canali "tradizionali", ma anche da parte degli utenti dei *social network*.

di un procedimento amministrativo sanzionatorio che ponga un serio argine al declino della presunzione di innocenza, attraverso l'irrogazione di misure interdittive, pecuniarie e concretamente ripristinatorie (come potrebbe essere un più cogente ordine di rettifica e di rimozione dei contenuti pregiudizievole) <sup>49</sup>.

Non pare azzardato comunque pronosticare che nessuna delle previsioni dello schema di d.lgs. sia destinata ad agire in concreto sulla fenomenologia del processo penale mediatico, vera patologia dell'informazione giudiziaria, che continuerà indisturbato a produrre i propri devastanti effetti.

---

<sup>49</sup> Un rimedio in grado di neutralizzare le informazioni colpevoliste potrebbe essere quello di ordinare a chi le ha pubblicate una immediata rettifica. Segnala MARANDOLA, *La tutela dell'identità personale*, in *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, a cura di Spangher, Torino, 2017, 358, che la giurisprudenza recente ha riconosciuto che costituisce illecito trattamento dei dati personali il mantenimento *online* di un articolo, pubblicato anni prima, che dava conto della sussistenza di un procedimento penale: Cass., Sez. I, 24 giugno 2016, B.A., in *Foro it.*, I, 2016, 2730 ss., con nota di PARDOLESI, *Diritto all'oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio di soppressione*.